



COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

AREA AFFARI GENERALI E RISORSE

Piazza Dante n. 1 – 42020 Quattro Castella (RE)

Codice Fiscale e Partita IVA 00439250358

Telefono 0522-249211-249301 Telefax 0522-249298

e-mail affari.general@comune.quattro-castella.re.it



Prot.

Quattro Castella, 24 gennaio 2009

Alla

CORTE DEI CONTI

Sezione Regionale di Controllo

per l'Emilia Romagna

Piazza VIII Agosto n. 265

40126 – BOLOGNA (BO)

OGGETTO: Trasmissione disposizioni regolamentari ai sensi dell'art. 3 comma 57 della Legge 244/07.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si trasmette il testo dell'art. 21 (Affidamento incarichi esterni) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato con delibera di Giunta Comunale n.112 del 29/12/2008, a seguito dell'entrata in vigore del D.L.112/2008 convertito dalla Legge 133/2008.

Art. 21 – Affidamento incarichi esterni

1- Il Comune può conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, occasionale o coordinato e continuativo nei casi previsti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive

modificazioni. Art 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 come modificato dall'art. 46 della legge 133/2008 «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, *convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso.*».

La specializzazione universitaria deve risultare da pertinente Laurea Magistrale, Specialistica o conseguita secondo gli ordinamenti didattici universitari previgenti il D.M. 03/11/1999 n. 509 e comprovata da idonee esperienze o titoli professionali.

2- Ai fini di cui alle presenti disposizioni, si intende:

- a) per incarico di studio, quello a fronte del quale l'attività del soggetto incaricato si realizza mediante la presentazione

- all'Amministrazione di una relazione finale che contiene i risultati dell'attività svolta e le soluzioni che si propongono;
- b) per incarico di ricerca, quello a fronte del quale vi è un programma predefinito nell'ambito del quale l'attività del soggetto incaricato si svolge;
 - c) per incarico di consulenza, quello a seguito del quale il soggetto incaricato fornisce pareri e propone soluzioni a questioni inerenti l'attività dell'Amministrazione, esprime giudizi e valutazioni. Rientrano in questa fattispecie le consulenze legali rilasciate al di fuori della rappresentanza processuale e gli studi per l'elaborazione di atti di carattere normativo (ad es.: regolamenti);
 - d) per incarico di collaborazione coordinata e continuativa, quello in forza del quale il soggetto incaricato svolge una prestazione d'opera intellettuale, caratterizzata dalla continuità, ma senza vincolo di subordinazione gerarchica, anche se con il coordinamento del responsabile del progetto, in relazione agli obiettivi prefissati.

3- Gli incarichi a collaboratori esterni vengono attribuiti dal Dirigente/Responsabile, con le modalità previste dal D.lgs.163/2006 nel testo vigente, recante il Codice dei Contratti Pubblici, entro i limiti di budget determinati nel bilancio di previsione e assegnati con il Piano Esecutivo di Gestione.

4-Il conferimento agli incarichi di cui al presente articolo, può avvenire esclusivamente nel rispetto dell'art. 3 co. 55 della L. 244/2007 come modificato dall'art. 46 comma 2 della legge 133/08. «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

5- I contratti relativi agli incarichi di cui al presente articolo sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 3 co. 18 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008).

6- Prima di procedere alla liquidazione del compenso preventivamente determinato ai sensi del comma 1, il Dirigente/Responsabile deve formalizzare la verifica dell'esecuzione del buon esito dell'incarico.

7- Il presente articolo non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di natura tecnica disciplinati da norme speciali.

Per qualsiasi chiarimento in merito alla documentazione potete contattare il nostro settore Affari Generali (Dott. Andrea Iori tel. 0522-249333 telefax 0522-249298)

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dott. Andrea Iori